Voluntary disclosure: dal 10 novembre le istanze saranno assegnate al Centro operativo di Pescara

***Voluntary disclosure*: dal 10 novembre le istanze saranno assegnate al Centro operativo di Pescara**

A partire **martedì prossimo, 10 novembre**, le istanze presentate per la prima volta per aderire alla procedura di collaborazione volontaria per il rientro dei capitali detenuti all'estero sono assegnate al Centro operativo di Pescara. I contribuenti dovranno inviare la relazione di accompagnamento e la documentazione correlata, esclusivamente tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo vd.cop@postacert.agenziaentrate.it. La Direzione Provinciale di Bolzano continuerà comunque a mantenere la propria competenza per la gestione delle istanze anche se presentate dopo il 10 novembre. È quanto stabilisce il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, prot. n. 2015/142716 emanato il 6 novembre 2015.

Nel dettaglio nel provvedimento sull'*attribuzione della gestione delle istanze di accesso alla procedura di collaborazione volontaria, disciplinata legge 15 dicembre 2014, n. 186, presentate, per la prima volta, a decorrere dal 10 novembre 2015"* si statuisce:

«*1.1. **E' attribuita al Centro operativo di Pescara** la gestione delle richieste di accesso alla procedura di collaborazione volontaria, presentate per la **prima volta a decorrere dal 10 novembre 2015**;*

*1.2. La relazione di accompagnamento e la documentazione a corredo di cui al punto 7) del **Provvedimento del 30 gennaio***

2015, prot. n. 2015/13193, (in "Finanza & Fisco" n. 38/2014, pag. 2724), *sono trasmesse, secondo le modalità descritte nell'allegato n. 3 del citato Provvedimento,* ***esclusivamente*** *mediante posta elettronica certificata alla casella del Centro operativo di Pescara vd.cop@postacert.agenziaentrate.it;*

1.3. ***Resta ferma la gestione delle istanze da parte della Direzione Provinciale di Bolzano****, in ragione del criterio individuato al punto 7.3) del Provvedimento del 30 gennaio 2015, anche per quelle presentate per la prima volta a decorrere dal 10 novembre 2015;*

1.4. Con successivo provvedimento saranno assegnate al medesimo Centro operativo le ulteriori attribuzioni per la gestione del complessivo procedimento e per gli ulteriori adempimenti connessi alla gestione delle istanze di cui al punto 1.1.».

Inoltre, nelle motivazioni del Provvedimento in esame si legge che "nell'ottica di agevolare il rapporto con i contribuenti, **sarà inoltre prevista la possibilità, su istanza del contribuente, di effettuare eventuali fasi del procedimento in contradditorio presso altre sedi dell'Agenzia**".

Si ricorda, in estrema sintesi, che il decreto legge 30 settembre 2015, n. 153, (Approvato dal Senato della Repubblica il 28 ottobre 2015, ora all'esame della Camera dei deputati – A.C. 3386), per effetto delle modifiche apportate al Senato **dispone che**:

- la gestione delle istanze di collaborazione volontaria presentate per la prima volta a decorrere dal 10 novembre 2015 viene attribuita ad una specifica articolazione dell'Agenzia delle entrate da individuare con provvedimento del Direttore dell'Agenzia medesima;
- ai fini della *voluntary disclosure,* l'esonero dagli obblighi dichiarativi, previsto in favore dei lavoratori frontalieri per il conto corrente estero su cui sono

accreditati lo stipendio o altri emolumenti, si estende anche agli eventuali cointestatari o beneficiari di procure e deleghe sul conto stesso;
- si assoggettano ad aliquota del 5 per cento, ai fini delle imposte dirette, anche le prestazioni erogate dai diversi enti o istituti svizzeri di prepensionamento.

Di rilievo, le novità introdotte dall'articolo 2, comma 1, lettera *a),* n. 2, deldecreto legge 30 settembre 2015, n. 153 (**in corso di conversione in legge)** nel sostituire il comma 5 del articolo 5-*quater*decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, che reca appunto i termini e modalità di accesso alla procedura. Per effetto **delle novelle**:

- il termine per **accedere** alla **procedura** è prorogato dal 30 settembre al **30 novembre2015;**
- l'**istanza** può essere **integrata entro il 30 dicembre 2015** (Entro lo stesso termine possono essere presentati i documenti e le informazioni posti a corredo dell'istanza di cui al comma 1, lettera *a)* dell'articolo 5-*quater*, comma 1, lettera *a)* del D.L. n. 167 del 1990);
- con riferimento agli **elementi e alle annualità** relativi alla *voluntary,* è previsto lo **slittamento al 31 dicembre 2016 dei termini di decadenza per l'accertamento** e per la **notifica dell'atto di contestazione delle sanzioni** che scadono dal 31 dicembre 2015.

Per saperne di più:

- Legge 15 dicembre 2014, n. 186 (**in *"Finanza & Fisco" n. 34/2014, pag. 2636***);
- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, emanato il 30 gennaio 2015, prot. n. 2015/13193 (**in *"Finanza & Fisco" n. 38/2014, pag. 2724***), concernente l' «*Approvazione del modello per la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria per l'emersione ed il rientro di capitali detenuti*

all'estero e per l'emersione nazionale»;

- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, emanato il 6 novembre 2015, prot. n.2015/142716; recante: «*Disposizioni concernenti l'attribuzione della gestione delle istanze di accesso alla procedura di collaborazione volontaria, disciplinata dall'articolo 1 della legge 15 dicembre 2014, n. 186, presentate, per la prima volta, a decorrere dal 10 novembre 2015»;*
- Misure urgenti per la finanza pubblica D.L. 153/2015 / A.C. 3386;
- Circolare n. 10/E del 13 marzo 2015 (**in *"Finanza & Fisco" n. 1/2015, pag. 24***) nella quale sono stati illustrati i principi sottostanti alla procedura di collaborazione;
- Circolare n. 27/E del 16 luglio 2015 (circolare quesiti – in "Finanza & Fisco" n. 14/2015, pag. 974);
- Circolare n. 30/E dell'11 agosto 2015 **(in *"Finanza & Fisco" n. 15/2015, pag. 1096*)** che fornisce ulteriori precisazioni sull'applicazione delle misure introdotte dalla legge n. 186/2014